

**Allegato parte integrante**

Convenzione operativa per lo sviluppo della Banda Ultra larga in Trentino.



**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO  
DELLA BANDA ULTRA LARGA  
NEL TERRITORIO DELLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**TRA**

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**E**

**LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto il 26 luglio 2016**

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Roma, Viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Dott. Antonio Lirosi nato a Polistena (RC) il 4 dicembre 1960 (di seguito denominato “Ministero” o anche “Amministrazione delegata”).

e

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in con sede in Trento, Piazza Dante 15, rappresentata dal ..... (di seguito “Provincia” o anche “Amministrazione Provinciale”).

(di seguito Le Parti)

#### PREMESSE

- VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e possano sottoscriverli con firma digitale;
- VISTO l’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- VISTO l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* che prevede che “Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- VISTO l’articolo 19, comma 2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 ove si stabilisce che la Provincia realizza l’infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all’erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico;
- VISTO che Trentino Network risulta essere la Società individuata dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 19 – commi 3 e 6 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, per la realizzazione dell’infrastruttura funzionale alla creazione ed alla gestione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all’erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico,

Società alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia;

- VISTO l'art. 4 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 ove si stabilisce che la Provincia Autonoma di Trento riconosce la dotazione di una infrastruttura di telecomunicazione ad elevate capacità e prestazioni quale strumento indispensabile per il progresso economico e sociale del Trentino nonché per l'innovazione della Pubblica Amministrazione; si prescrive che la medesima realizza l'infrastruttura di telecomunicazione in larga banda secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, 19.1 e 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
- VISTO che la delibera n. 617 della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento di data 13 aprile 2015 ha approvato gli "Indirizzi per lo sviluppo ed il completamento de progetto di infrastrutturazione in banda ultralarga del Trentino";
- VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 approvato con Delibera n° 1487 del 31/8/2015 recante "Approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014/2020 ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - CCI 2014IT06RDRP011", che prevede di destinare euro 12.571.000,00 alla aree rurali bianche in provincia; in particolare la Pag. 5 di 16 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-D330-00082 Misura 7, Operazione 7.3.1 "Installazione, miglioramento ed espansione di infrastruttura a banda larga, si vuole raggiungere l'obiettivo di promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali" e visto il relativo piano finanziario;
- VISTO che con la Delibera della Giunta Provinciale n. 1149 di data 01 luglio 2016 avente ad oggetto "Delibera Cipe 6 agosto 2015 n. 65. Accordo di programma per lo sviluppo della Banda Ultralarga tra Provincia Autonoma di Trento e Ministero dello Sviluppo Economico" sono stati rivisti i predetti indirizzi alla luce del mutato quadro attuativo a livello nazionale, così come confluiti nell'assestamento del bilancio provinciale per il 2016-2018 (Disegno di Legge approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1063/2016) – attualmente all'esame del Consiglio provinciale – ed è stato approvato lo schema di "ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO", da sottoscrivere con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
- VISTO l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di*

*processo civile* e in particolare il comma 4, con cui “è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate”, per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;

VISTO il Piano di Azione e Coesione che il Governo italiano ha predisposto in data 15 novembre 2011, in attuazione degli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale, che all’Asse II aveva previsto interventi nazionali su base regionale per l’attuazione del piano banda larga tramite la stipulazione di specifici accordi tra il MiSE e le Regioni;

VISTO il Progetto Strategico Nazionale per la Banda Ultra Larga di cui all’art. 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, approvato dalla Commissione europea, in data 18.12.2012 con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR e modifica il regolamento (UE) N. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2011 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”;

VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l’obiettivo di una copertura dell’85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15%

della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato "cluster A", le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato "cluster B", le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il "cluster C" ed il "cluster D";

- VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n. 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
- VISTO il "Piano di Investimenti per la diffusione della banda ultra-larga" (di seguito, "Piano degli Investimenti") pubblicato sul sito del Ministero, come parte integrante della Strategia nazionale per la banda ultralarga, che declina in dettaglio le modalità di impiego delle risorse pubbliche;
- RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL) e affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società "in house" Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- VISTO l'Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante  *riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*  e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il "Piano nazionale per la scuola digitale";
- VISTO il protocollo d'intesa firmato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo economico in data 27 ottobre 2015 volto a promuovere attività finalizzate a favorire la più ampia diffusione di processi di innovazione didattica e organizzativa nonché l'accesso alla rete internet a banda ultra larga a tutte le istituzioni scolastiche;
- VISTO il documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 che presenta il regime quadro nazionale degli

interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;

VISTO l'accordo politico siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;

CONSIDERATO che il suddetto accordo, all'art. 4 rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020 e che al comma 3 recita: "Le Regioni, limitatamente alle risorse di cui al precedente comma 2 dell'articolo 3, potranno avvalersi di proprie società in-house o società al 100% di proprietà pubblica, con comprovate competenze in ordine all'attuazione del presente accordo";

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTO la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL);

VISTI gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto ed alla gara unica per la progettazione, realizzazione e gestione della rete per la banda ultralarga, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree e previsto dal documento di prenotifica del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 2016 alla Commissione Europea;

CONSIDERATO che in data 26 luglio 2016, in coerenza con quanto previsto nella Delibera n. 1149, è stato sottoscritto tra Provincia Autonoma di Trento e il Ministero dello Sviluppo Economico l'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga il quale tra l'altro all'articolo 5 prevede le seguenti fonti di finanziamento:

- a) Fino a Euro 47.691.697,00 individuati per il territorio della Provincia Autonoma di Trento a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;
- b) Euro 12.571.000,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
- c) Euro 12.500.000,00 a valere sui fondi della Provincia.

CONSIDERATO che all'art. 6 "Convenzioni operative" del predetto Accordo è prevista la sottoscrizione di una o più specifiche Convenzione operative, da sottoscrivere anche con il soggetto Attuatore, tra la Provincia e il Ministero dello Sviluppo economico;

- CONSIDERATO che all'art. 7 del predetto accordo è stata prevista la costituzione di apposito Comitato di Coordinamento e stabiliti i relativi compiti e funzioni;
- CONSIDERATO che, anche in attuazione di quanto previsto nel suddetto Accordo, si rende necessario far sottoscrivere, per presa d'atto, la presente Convenzione alle società in house del Ministero (Infratel Italia SpA, nel seguito anche denominata Infratel) e di Provincia (Trentino Network Srl) al fine di far acquisire loro la piena consapevolezza del supporto che sono chiamate rispettivamente ad offrire;
- PRESO ATTO che in attuazione del precedente punto, Infratel e Trentino Network saranno rappresentate dal legale rappresentante;
- RITENUTO di dover disciplinare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR, all'interno della gestione unitaria dell'intervento;
- CONSIDERATO che occorrerà dare adeguata informazione ai competenti uffici della Commissione Europea dell'Accordo di Programma suddetto e della presente Convenzione anche ai fini delle eventuali modifiche del PSR FEASR e della decisione della Commissione europea sul regime di Aiuti di Stato notificato dall'Italia per l'implementazione della banda ultra larga;
- CONSIDERATO l'art. 86 comma 3 del d.lgs 253/2003 cd. Codice delle Comunicazioni Elettroniche ai sensi del quale "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia".
- CONSIDERATO il documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica SA 41647, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche, approvato dalla Commissione il 30 giugno 2016;
- VISTO il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a fallimento di mercato descritto nell'Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga", pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul sito di Infratel il 3 maggio 2016,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

*Articolo 1*  
*Valore delle Premesse*

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## *Articolo 2*

### *Oggetto*

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Provincia ed il Ministero, relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo, anche per il tramite di Infratel, dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse, mediante l'attuazione del modello diretto previsto dal documento di notifica SA 41647 del nuovo regime di aiuto inviato alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 dal Governo italiano, ed approvato dalla Commissione in data 30 giugno 2016, così come definito dall'Accordo di Programma firmato tra le Parti in data 26 luglio 2016 tramite un'unica gara di concessione di lavori, di realizzazione, di gestione e di manutenzione.
2. La Provincia affida al Ministero, in coerenza con quanto definito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 26 luglio 2016 i compiti definiti al successivo art. 3 finalizzati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali stabiliti nel suddetto Accordo di Programma.
3. Il Ministero, per il conseguimento degli obiettivi e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, si avvale della propria società in house Infratel che opera in qualità di soggetto attuatore, per come stabilito dal punto 1.3, lett. i) della delibera CIPE 6 agosto 2015. Il Ministero assicura inoltre, la realizzazione del Piano degli investimenti operando secondo quanto stabilito dal successivo art. 3, nel rispetto delle disposizioni normative e attuative emanate dalla Commissione europea, dall'Autorità di gestione (di seguito anche AdG) e dall'Organismo pagatore, nonché del principio della sana gestione finanziaria.
4. Il Ministero e Infratel prendono atto e accettano che, ove espressamente previsto nella presente Convenzione, opereranno con il supporto di Trentino Network, società in house della Provincia.
5. Le parti danno atto che in relazione all'impiego delle risorse di cui al successivo articolo 5 comma 1 lettera b) dovranno essere messe in atto tutte le modalità operative proprie delle misure del PSR, per garantire corrispondenza agli obiettivi, completezza del sistema di monitoraggio/valutazione e conformità del sistema di gestione e controllo. In particolare dovrà essere pertanto tenuta in considerazione la necessità che le operazioni siano realizzate in conformità con le procedure operative definite dal PSR, dalle disposizioni attuative della misura della Provincia Autonoma di Trento e nel rispetto delle procedure (Informatiche, di controllo e di erogazione) dell'Organismo Pagatore.
6. Le parti prendono atto che in relazione alla mera realizzazione delle opere finanziate con l'utilizzo delle risorse di cui al successivo articolo 5 comma 1 lettere b) e c), la Provincia Autonoma di Trento, mediante mandato al Ministero che si avvale di Infratel, stipulerà con il concessionario, specifico contratto in conformità al contratto allegato nella procedura di selezione la quale dovrà essere esperita facendo salva comunque la verifica preliminare sulla regolarità delle procedure di selezione dei fornitori e di



aggiudicazione, ed ogni altro tipo di controllo previsto dall'art. 48, par. 2 del reg. (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda il FEASR. Tale contratto, e il relativo bando di gara, dovrà contenere procedure contabili coerenti con le disposizioni comunitarie relative all'attuazione dei fondi comunitari FEASR.

7. Il Piano Tecnico degli investimenti infrastrutturali, allegato alla presente Convenzione, definisce: il Programma degli interventi (dettagliato con l'elenco delle aree comunali oggetto dell'intervento), il Piano Finanziario, le modalità di realizzazione degli interventi e dei collaudi. Il Piano Tecnico tiene conto delle evidenze emerse dalla Consultazione pubblica per gli operatori di Telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio nazionale conclusa nel Febbraio 2016. Le priorità vengono definite dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma secondo i criteri di selezione già approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020.
8. Eventuali revisioni del Piano Tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma: le modifiche sostanziali dovranno altresì essere approvate dalla Giunta Provinciale.

### *Articolo 3*

#### *Compiti del Ministero e di Infratel*

1. Il Ministero, in ragione dell'affidamento disposto dalla Provincia, accetta e assicura lo svolgimento, per il tramite di Infratel, dei seguenti compiti finalizzati alla realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture a banda ultra larga che saranno previste nel Piano Tecnico degli investimenti:
  - a) Redazione del progetto preliminare/studio di fattibilità da porre a base di gara;
  - b) Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara;
  - c) Valutazione dell'offerta tecnica/economica e del piano economico finanziario presentati dai concorrenti;
  - d) Stipula dell'accordo di concessione;
  - e) Approvazione dei successivi livelli di progettazione degli interventi;
  - f) Supporto alla verifica, in seguito a stati di avanzamento, delle somme da erogare al concessionario;
  - g) Funzioni di Organismo di Alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori da parte del concessionario e sulla gestione della concessione;
  - h) Monitoraggio e verifica della redditività dell'investimento anche ai sensi dell'art. 61 del Reg. UE 1303/2013;
  - i) Rendicontazione di costi e spese sostenute per le opere realizzate mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 5 comma 1 lettera a) nonché rendicontazione di costi e spese sostenute per le opere realizzate mediante l'utilizzo delle altre risorse finanziarie distintamente per le risorse di cui al successivo articolo 5 comma 1 lettera b) e lettera c); resta fermo che la rendicontazione ai competenti organismi/autorità previsti dalla disciplina comunitaria delle risorse di cui alla lettera b) sarà effettuata dal soggetto competente;

- j) Messa a disposizione delle competenti Autorità e degli Organismi previsti dalla normativa europea, con riferimento alle risorse di cui al successivo articolo 5 comma 1 lettera b), di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dei controlli finalizzati all'erogazione delle risorse cofinanziate in ambito PSR ed a quelli previsti in fase post pagamento ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013;
  - k) Collaudo tecnico/amministrativo delle infrastrutture;
  - l) Verifica del rispetto del contratto di concessione;
  - m) Riscossione in nome e per conto, rispettivamente di Ministero e Provincia, dei canoni derivanti dalla concessione di costruzione e gestione limitatamente alla relativa durata;
  - n) Espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle infrastrutture e per l'acquisizione di pareri, visti e abilitazioni comunque denominati, ai sensi della normativa vigente, ai fini della realizzazione degli interventi sul territorio, di cui al progetto definitivo.
2. Il Ministero e Infratel prendono atto che i compiti suddetti devono essere svolti tenendo conto di quanto disposto dal successivo articolo 4. Prendono altresì atto e accettano che i compiti di cui al comma 1 lettere a), c), e), g), h), j), k) e l) devono essere svolti con il supporto di Trentino Network.
  3. Infratel si obbliga al rispetto e l'effettiva implementazione delle decisioni assunte nell'ambito del Comitato di Coordinamento le cui funzioni sono definite nell'articolo 7 dell'Accordo di Programma richiamato in premessa.
  4. Infratel garantisce l'erogazione del servizio di manutenzione e gestione affidato al concessionario anche in riferimento alle infrastrutture realizzate con l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 5 comma 1 lettera b) e c).
  5. Il Ministero e Infratel convengono che le attività di manutenzione e gestione di cui al precedente punto 4 trovano copertura dai proventi finanziari derivanti dai canoni che vengono versati dal concessionario.
  6. Il Ministero e Infratel convengono altresì che gli eventuali proventi eccedenti possono essere utilizzati per aumentare la capillarità della rete realizzata, la sua capacità ed in generale sono reinvestiti per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale banda ultra larga. Tali interventi devono essere preventivamente approvati nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui all'Accordo di Programma nel rispetto delle norme degli Aiuti di Stato della Commissione europea.
  7. Infratel, al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti, evitando duplicazioni di infrastrutture, provvederà, qualora strettamente necessario, alla acquisizione, anche per conto della Provincia, di diritti d'uso in modalità IRU di infrastrutture esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. In ogni caso, vengono sempre privilegiate per la posa infrastrutture di proprietà pubblica. Qualora si rendesse necessaria l'acquisizione dei suddetti diritti d'uso in modalità IRU, gli stessi dovranno essere concessi a titolo gratuito dal concessionario e comunque non dovranno essere onerosi per la Provincia. Infine, l'eventuale diritto d'uso in modalità IRU di infrastrutture deve permanere per tutta la vita dell'infrastruttura in fibra ottica. Nessun onere deve essere previsto per diritti di residenza, di ispezione e di manutenzione della fibra di proprietà provinciale alla

conclusione della concessione per tutto il tempo di vita rimanente della fibra. Qualora il concessionario venga modificato, nulla è parimenti dovuto per diritti di residenza, di ispezione e di manutenzione al concessionario originario.

*Articolo 4*  
*Compiti della Provincia e di Trentino Network*

1. La Provincia si impegna, nei confronti del Ministero che opera tramite Infratel, a:
  - a) dare mandato a stipulare con il concessionario, in esito all'aggiudicazione della gara espletata, apposito contratto per la realizzazione delle opere che saranno finanziate con l'utilizzo delle risorse (fondi) di cui al successivo articolo 5 comma 1 lettere b) e c);
  - b) Per quanto riguarda le risorse PSR, ad erogarle nel rispetto delle procedure FEASR tramite l'Organismo Pagatore;
  - c) Garantire che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione degli interventi;
  - d) Esercitare il coordinamento delle attività relative agli interventi previsti in attuazione dell'Accordo di Programma citato in premessa.
  
2. La Provincia si impegna altresì a garantire le seguenti attività tramite il supporto di Trentino Network:
  - a) Definire, assieme a Infratel, le linee guida vincolanti comuni relative alla progettazione infrastrutturale ed allo studio di fattibilità posto a base di gara;
  - b) Definire o estendere, in accordo con Infratel, la Convenzione con gli Enti locali già in disponibilità di Trentino Network come da Allegato 3 dell'Accordo di Programma a favore del concessionario, in applicazione del decreto legislativo n. 33/2016;
  - c) Supportare Infratel nel monitoraggio delle attività, nella validazione dei progetti e collaudo dei lavori di tutta l'infrastruttura;
  - d) Predisporre materiali per l'iscrizione a patrimonio per la quota parte finanziata con risorse provinciali;
  - e) Mettere a disposizione fibre ottiche proprie o della Provincia oppure fornire lunghezze oppure capacità di trasporto a favore del concessionario e/o degli operatori di Telecomunicazione che operano sul territorio;
  - f) Valutare la possibilità, ove necessario, di realizzare ulteriori elementi di rete primaria di aggregazione, con l'utilizzo delle risorse finanziarie non previsti in questa convenzione, in estensione alla rete Trentino Network, utilizzabili anche dal concessionario.
  - g) Garantire la funzione di segreteria del comitato di coordinamento di cui all'accordo citato in premessa;
  - h) Garantire il necessario supporto per le attività di Infratel di cui al precedente articolo 3 comma 1 lettere a), c), e), g), h), j), k) e l).

*Articolo 5*  
*Dotazione finanziaria corrispettivi e modalità di erogazione*

1. La dotazione finanziaria disponibile, per la realizzazione delle opere è strutturata come segue:
  - a) Euro 47.691.697 individuati per il territorio della Provincia a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;
  - b) Euro 12.571.000,00 (IVA inclusa) a valere sul PSR, programmazione 2014/2020;
  - c) Euro 12.500.000,00 (IVA inclusa) a valere sui fondi della Provincia.
2. Le parti, in coerenza con quanto definito nell'Accordo di Programma, prendono atto che saranno di proprietà dell'Amministrazione dello Stato le opere realizzate con l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 1 lettera a), mentre saranno di proprietà della Provincia le opere da realizzarsi a valere sui fondi di cui alla precedente comma 1 lettere b) e c).
3. La quota di corrispettivi a carico della Provincia (lettera c) del comma 1) che la Provincia riconoscerà al concessionario per il tramite di Infratel, per le opere effettivamente realizzate sarà erogata, avuto riferimento a quanto indicato al comma 1 lettera a) dell'articolo 4 che precede, sulla base di stati di avanzamento lavori, con cadenza minimo trimestrale e riconosciuti come di seguito dettagliato:
  - a) fino all'80% del valore complessivo relativo all'insieme di tutte le opere previste in uno stralcio funzionale, che normalmente avrà dimensione Comunale, previa verifica da parte di Trentino Network dell'effettiva realizzazione di una corrispondente quota di lavori;
  - b) 20% restante del valore complessivo relativo all'insieme di tutte le opere previste per la realizzazione del singolo stralcio funzionale ad avvenuto collaudo e rendicontazione, sulla base della consegna della documentazione patrimoniale e delle evidenze di messa a disposizione degli operatori della infrastruttura realizzata.
4. La quota di corrispettivi relativa ai contratti relativi ai lotti funzionali finanziati con le risorse del PSR sarà liquidata secondo le procedure previste dal programma stesso, attraverso le modalità definite dalle disposizioni attuative regionali inerenti la specifica misura, ivi inclusa la corresponsione di eventuali anticipi nelle misure previste dalla disciplina vigente.
5. Il Ministero e la Provincia stabiliscono che le spese generali ed indirette per le attività svolte da Trentino Network e Infratel Italia non graveranno sui fondi di cui al comma 1, lettere b) e c) e che le attività di Trentino Network saranno a carico della Provincia. Resta inteso che, qualora non già disciplinato, Ministero e Provincia provvederanno rispettivamente a contrattualizzare i rapporti giuridico-contabili con le proprie società in house per le azioni che le stesse sono chiamate a svolgere in attuazione della presente Convenzione.

#### *Articolo 6* *Rendicontazione delle spese*

1. Le modalità di rendicontazione delle spese, la tipologia dei costi ammissibili e gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa Comunitaria e nazionale sono indicati nelle Linee guida di rendicontazione da approvare da parte del Comitato di Coordinamento di cui all'art.7 dell'Accordo di programma entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della

presente Convenzione sentite anche le Autorità di gestione e Pagamento del PSR (fondo FEASR).

*Art. 7*  
*Obblighi*

1. Il Ministero, in qualità di affidatario, anche per il tramite di Infratel, si impegna a:
  - a) Assolvimento dei compiti e delle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e provinciale applicabili per l'intero periodo di attuazione nonché quanto stabilito dal PSR approvato con Decisione comunitaria;
  - b) Raccolta delle varie tipologie dei dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica di un eventuale sistema informatizzato predisposto dalla Provincia qualora dalla stessa reso disponibile;
  - c) Raccolta e trasmissione alla Provincia delle informazioni utili alle valutazioni degli Interventi;
  - d) Raccolta e trasmissione alla Provincia, attraverso l'alimentazione costante di un eventuale sistema informatizzato qualora dalla stessa reso disponibile, delle informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese, anche ai fini della eventuale successiva trasmissione alle Autorità preposte alla verifica, gestione, monitoraggio controllo e certificazione istituite nell'ambito dei suddetti fondi FEASR;
  - e) Rispettare i termini di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria di riferimento (art. 115 del Reg. 1303/2013) in concorso con la Provincia;
  - f) Conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit nel rispetto delle procedure stabilite dalla Provincia e con riferimento alle risorse di cui al precedente articolo 5 comma 1 lettera b e c, coerentemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di mantenimento dei requisito di eleggibilità;
  - g) In caso di ispezione, assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione;
  - h) Predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
  - i) Fornire tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti gli interventi oggetto della presente Convenzione.
  - j) Realizzazione prioritaria delle opere da eseguire con l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 5 comma 1 lettere b) e c).
2. La Provincia e Trentino Network si impegnano a:
  - a) Assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 4 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e provinciali applicabili per l'intero periodo di attuazione.

3. Infratel, si impegna a:
  - a) Assolvere i compiti e le funzioni affidate ai sensi dell'art. 3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e provinciali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
  - b) Assolvere i compiti indicati nella presente Convenzione, ed in particolare nel precedente comma 1, e nei documenti previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, fra cui la raccolta dei dati relativi all'attuazione degli interventi e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Provincia;
  - c) In particolare, alla tenuta di contabilità separate per assolvere ai compiti e alle funzioni derivanti dalla concessione delle reti infrastrutturali realizzate, sia di proprietà statale che regionale, per tutta la durata della concessione;
  - d) Utilizzare distinti conti correnti per la gestione dei canoni derivanti dalla concessione di cui alla precedente lettera c).

*Articolo 8  
Modifiche e durata*

1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041; in ogni caso resterà in vigore fino all'adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano tecnico.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma, tra le Parti.
3. Con riferimento alle risorse di cui al precedente articolo 5 comma 1 lettere b e c, la presente Convenzione terrà conto dell'approvazione delle modifiche al Piano di Sviluppo Rurale FEASR necessarie per dare attuazione alla stessa.

*Articolo 9  
Esonero da responsabilità*

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente Convenzione.

*Articolo 10  
Referenti*

1. Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della presente Convenzione, in rappresentanza della Provincia, è il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Provincia definite negli articoli precedenti.

2. Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del Ministero è il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e postale o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico del Ministero definite negli articoli precedenti.

*Articolo 11*  
*Generalità*

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in assenza di formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza dell'aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

Roma,

*Per il Ministero*  
*dello Sviluppo Economico*

---

*(per presa visione)*  
*Per Infratel Italia S.p.A.*

---

*Per la Provincia Autonoma di*  
*Trento*

---

*(per presa visione)*  
*Per Trentino Network*

---